

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 876)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1964

Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi
della legge 5 luglio 1961, n. 635

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza acquisita durante gli anni di applicazione della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e della legge 5 luglio 1961, n. 635, ha dimostrato che i nostri esportatori di merci e servizi, prima di iniziare le trattative con i loro clienti desiderano, molto spesso, essere sicuri che i crediti che vanno a consentire agli importatori esteri siano assicurati al momento opportuno; chiedono quindi al Comitato assicurazione crediti, di cui all'articolo 9 della legge n. 635, un benessere di massima sull'assicurabilità dei crediti futuri.

Il Comitato, in virtù della facoltà concessa dal terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 635 esamina i requisiti di ammissibilità all'assicurazione dell'operazione prospettata e nel caso positivo rilascia la conseguente determinazione detta comunemente « affidamento ». La concessione di tale affidamento giuridicamente non impegna il Comitato a rilasciare la garanzia assicurativa, però comporta, come è ovvio, ugualmente l'impegno — per il corrispondente importo — del massimale fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 635 e il rilascio della garanzia dopo firmato il relativo contratto di fornitura.

Sovente, tra il rilascio dell'affidamento e la stipula del contratto, decorre un lungo lasso di tempo, specialmente quando si tratti di gare internazionali, che alle volte arriva a due o tre anni.

A questo proposito è da rilevare che il predetto articolo 34, ai fini del calcolo dell'utilizzo del *plafond*, parla « delle garanzie da assumere » annualmente; è quindi da presumere l'esclusione degli affidamenti, i quali vanno considerati come impegni provvisori da valere nel corso e non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui sono emessi. Conseguentemente gli impegni, assunti per affidamenti non tramutatisi in garanzie effettive entro la scadenza dell'esercizio finanziario, debbono essere considerati decaduti. Così, a fine esercizio, si è costretti ad annullare l'impegno per l'esercizio decorso e ad emetterne uno nuovo a valere sul nuovo esercizio, in attesa della conclusione del

contratto di fornitura; ciò riduce senz'altro l'ampiezza del massimale fissato per quell'esercizio, a scapito delle nuove operazioni.

È sorta quindi la necessità di regolare meglio l'utilizzo del massimale, affermando in modo esplicito che, ai fini della determinazione dell'utilizzo del massimale, devono essere tenute presenti le garanzie nel loro corrispondente ammontare, ed essere esclusi conseguentemente gli affidamenti, dando a questi la validità massima fino alla scadenza dell'esercizio in cui sono stati emessi. Nel contempo però si palesa opportuna una norma in base alla quale il residuo del massimale non utilizzato in un esercizio possa essere portato in aumento del massimale fissato per l'esercizio successivo.

Questa norma che dovrebbe avere carattere generale, ha trovato applicazione in casi di specie e cioè nelle leggi 31 dicembre 1962, n. 1840, e 3 febbraio 1963, n. 232, nelle quali, in occasione degli aumenti del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato per gli esercizi finanziari rispettivamente 1961-62 e 1962-63, era espressamente previsto che la differenza non utilizzata doveva essere portata in aumento dell'importo dei rischi da assumere nell'esercizio successivo.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge costituito da due articoli. Con il primo di essi, composto di tre comma si propone di integrare l'attuale articolo 34 della legge 635 stabilendo che:

nel caso in cui alla fine di un esercizio l'ammontare degli impegni assicurativi, assunti mediante rilascio di garanzie, risultasse inferiore al massimale previsto per l'esercizio stesso, la differenza deve essere portata in aumento del limite massimo fissato per l'esercizio successivo;

la differenza di cui sopra potrà essere utilizzata solamente nel corso dell'esercizio in cui è stata riportata senza possibilità di ulteriore ritorno ad altri esercizi;

nella determinazione dell'ammontare delle garanzie da sottrarre a fine esercizio

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal massimale annuale previsto per l'esercizio stesso non debbono essere conteggiate nè le garanzie rilasciate fino alla concorrenza del residuo relativo all'esercizio precedente, nè le garanzie che si estinguono nello

stesso esercizio in cui è avvenuto il loro rilascio.

Con il secondo articolo si stabilisce la decorrenza del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nello esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare, non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64.